



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 192-2024 DEL 01/07/2024

OGGETTO: Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento della campagna 2024.
Modifica della Determinazione di ARPEA n. 82 del 12/03/2024 in merito alle scadenze per la presentazione delle seguenti domande di pagamento afferenti la campagna 2024 del PSR14-22:
- Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazioni 10.1.4 azione 1 – 10.1.7 azione 1;
- Misura 11 “Agricoltura Biologica” operazione 11.1.1.
Modifica della Determinazione di ARPEA n. 90 del 21/03/2024 in merito alle scadenze per la presentazione delle domande di pagamento afferenti la campagna 2024 del CSR 2023-2027:
- Interventi SRA- ACA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24;
- Intervento SRA 29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”: azioni 1 e 2;
- Intervento ACA30 – Benessere Animale. Azione B - Classyfarm

Vista la D.G.R. n. 31-6324 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Angelo Marengo quale Direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Vista la Determinazione di ARPEA n. 145-2022 del 14/07/2022 “Conferimento incarico di Dirigente Area tecnica e autorizzazione al Dott. Fabrizio Stranda”.

Considerato che il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023, che reca la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, ha fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di seguito indicati elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e per gli interventi a valere sulla programmazione 2014-2022.

Considerato che il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 0207565 del 09/05/2024 avente per oggetto “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024” ha modificato il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023.

Richiamata la determinazione di ARPEA n° 82-2024 del 12/03/2024 relativa alle istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2024 con riferimento al PSR 2014/2022 Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” operazioni 10.1.4 azione 1 - 10.1.7 azione 1 e Misura 11 “Agricoltura Biologica” operazione 11.1.1.

Richiamata la determinazione di ARPEA n° 90-2024 del 21/03/2024 relativa alle istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2024 con riferimento al CSR 2023/2027 ed agli interventi: SRA- ACA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24, SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica": azioni 1 e 2 e SRA-ACA30 – Benessere Animale Azione B – Classyfarm.

Considerato che i riferimenti normativi, le premesse e le disposizioni delle citate Determinazioni si intendono qui integralmente riportati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che la determinazione di ARPEA n.82-2024 del 12/03/2024 ha definito i termini ultimi di presentazione delle domande iniziali e di modifica per la campagna 2024 relativamente alle misure 10 e 11 del PSR2014-2022 stabilendo che gli stessi avrebbero potuto subire delle modifiche in relazione ad eventuali cambiamenti delle norme ministeriali per la politica agricola comune.

Considerato che la determinazione di ARPEA n.90-2024 del 21/03/2024 ha definito i termini ultimi per la presentazione delle domande iniziali per gli interventi ACA01, 3 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 17, 24, SRA29 e SRA30 azione B-Classyfarm per la campagna 2024 stabilendo che gli stessi avrebbero potuto subire delle modifiche in relazione ad eventuali cambiamenti delle norme ministeriali per la politica agricola comune.

Considerato che la determinazione di ARPEA n. 139 del 14 maggio 2024 ha modificato le determinazioni ARPEA di cui ai punti precedenti recependo il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale e le scadenze successive ad esse correlate come previsto dal DM n. 0207565 del 9 maggio 2024.

Considerato che il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 0289235 del 28/06/2024 avente per oggetto "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024" all'articolo 7 prevede la sostituzione dell'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 0207565 del 09/05/2024, modificando il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023.

Ritenuto di adeguarsi alle nuove scadenze stabilite nel DM n. 0289235 del 28/06/2024, ancorché in corso di pubblicazione, e pertanto, di modificare, secondo quanto sotto definito, le succitate determinazioni ARPEA per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande di pagamento e le scadenze successive ad esse correlate.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di modificare le Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni delle domande di misura 10 e 11 della campagna 2024, come contenute nell'allegato n.1 delle D.D. ARPEA n. 82-2024 del 12 marzo 2024 secondo quanto sotto dettagliato.

Il **paragrafo 10.1 - Domande di pagamento** viene integralmente sostituito come segue:

< Ai sensi dell'art. 7 comma 1, del DM n. 0289235 del 28/06/2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'art. 7 del DM 9 marzo 2023 è fissato entro le ore 23:59:59 del 31 luglio 2024. >

Il **capitolo 14 - PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO** viene integralmente sostituito come segue:

< Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni successivi rispetto al termine di cui alle presenti istruzioni previsto al 31 luglio 2024 quindi entro le ore 23:59:59 del giorno 26 agosto 2024.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n.0147385 del 9.03.2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Alle richieste di modifica della domanda iniziale si applica il disposto di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n.42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024 sono irricevibili.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di revoca parziale o totale, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. verrà comunicato successivamente.>

- 2) di modificare le Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli interventi ACA01, 3 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 17, 24, SRA29 e SRA30 azione B-Classyfarm come contenute nell'allegato n.1 delle D.D. ARPEA n. 90 del 21/03/2024 secondo quanto sotto dettagliato.

Il capitolo 6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE viene integralmente sostituito come segue:

< La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

Con DM n. 0289235 del 28/06/2024, per l'anno di domanda 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, fissato al 15 maggio 2024 dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al 31 luglio 2024.

Per le domande presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, che consistono in una riduzione pari all'1%, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.

Alle richieste di modifica della domanda iniziale si applica il disposto di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n.42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024 sono irricevibili.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477 che, pertanto, non ricadono nella casistica di cui all'art. 1 comma 3 del D.M. del 9 maggio 2024 prot. 0207565 e s.m.i., restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni. Il termine di presentazione delle sopraindicate domande potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore.

Inoltre ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n.0147385 del 9.03.2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. >

- 3) di dare atto che i termini di presentazione delle domande e/o le disposizioni oggetto della presente determinazione potranno subire modifiche a seguito del mutato quadro normativo di riferimento e/o a seguito di specifiche interpretative da parte di AGEA Coordinamento;
- 4) di dare comunicazione del presente provvedimento agli interessati tramite pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Il Dirigente

Area Valutazione tecnica e controlli

Fabrizio Stranda

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)